

Comunicato del 8 gennaio 2011 - Banca d'Italia

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. (4 aggiornamento del 13 dicembre 2010).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2011

Articolo 1

Allegato 1

Allegato I

Allegato 2

Allegato V

Articolo 1 -

In vigore dal 8 gennaio 2011

Nel corso del 2009 le istituzioni comunitarie hanno approvato la [direttiva 2009/111/CE](#) allo scopo di rafforzare la regolamentazione prudenziale europea su alcuni profili così come reso necessario a seguito della crisi finanziaria del 2007-2008. Con il presente aggiornamento viene data applicazione in Italia alle innovazioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità per le banche e i gruppi bancari, recependo anche le linee-guida emanate sul tema dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) e dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La predisposizione di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità - integrato in quello complessivo per la gestione dei rischi - assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della stabilità delle singole banche e del mercato nel suo complesso;

per gli intermediari di notevoli dimensioni, particolarmente se operanti a livello internazionale, assumono rilievo eventuali limitazioni operative o legali al trasferimento di fondi o di strumenti utilizzabili come garanzie reali. La disciplina prevede regole in materia di organizzazione e controlli interni, esplicitando il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali e delineando l'articolazione fondamentale del processo di gestione del rischio; prevede l'adozione di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi nonché obblighi di informativa pubblica. Le disposizioni si applicano secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della dimensione operativa e complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati. La normativa è stata sottoposta a consultazione: una sintesi dei commenti ricevuti e delle valutazioni della Banca d'Italia è pubblicata sul sito informatico della Banca. Le nuove disposizioni hanno anche reso necessaria un'integrazione delle regole generali in materia di ambito di applicazione contenute nella presente Circolare (Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda). La nuova disciplina si applica a partire dal 31 dicembre 2010.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 -

Allegato I

In vigore dal 8 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 -

Allegato V

In vigore dal 8 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

TITOLO I

Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI



TITOLO I - Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE PRIMA**1. Quadro d'insieme e principi della nuova disciplina**

1.1 Il presente fascicolo contiene la nuova disciplina prudenziale per le banche e i gruppi bancari, organicamente rivista a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale (1) per tener conto dell'evoluzione nelle metodologie di gestione dei rischi da parte degli intermediari nonché dei nuovi indirizzi e criteri che informano l'attività di supervisione.


Le disposizioni – che divengono efficaci dal 1° gennaio 2007 – si basano sulle modifiche apportate al Testo Unico Bancario (TUB) dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006 (2) e sui criteri contenuti nel decreto adottato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, su proposta della Banca d'Italia, in data 27 dicembre 2006.

La nuova struttura della regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri”. Il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo. Il secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

Tale impianto normativo, basato su un rinnovato sistema di regole e incentivi, consente di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi della regolamentazione prudenziale, sanciti dall'art. 5 TUB. Esso, assicura, infatti, una misurazione accurata di un più ampio novero di rischi e una dotazione

(1) Si richiamano, in particolare, il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A revised Framework. Comprehensive Version.*”, giugno 2006 (cd. Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale, Basilea 2), e le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L177 del 30 giugno 2006), relative, rispettivamente, all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (CRD) e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (CAD).

(2) Il decreto-legge è stato pubblicato, con il numero 297, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006.




patrimoniale più strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimola le banche a migliorare le prassi gestionali e le tecniche di misurazione dei rischi, anche in ragione dei possibili risparmi patrimoniali; favorisce la parità concorrenziale, attraverso una maggiore estensione delle attività e delle tecniche oggetto di armonizzazione; valorizza il ruolo disciplinante del mercato con l'introduzione di specifici obblighi di informativa al pubblico.

I più elevati *standards* della regolamentazione determinano potenziali benefici anche ai soggetti su cui essa indirettamente incide (imprese, risparmiatori, investitori, clienti), in relazione ai maggiori stimoli all'efficienza e alla concorrenza nel settore bancario.

La disciplina si articola in un sistema di regole modulari per la determinazione dei requisiti patrimoniali, che recepisce le migliori prassi sviluppate dagli intermediari nelle metodologie di gestione dei rischi. In attuazione del principio di proporzionalità, che informa ampie parti della nuova disciplina, la regolamentazione tiene conto delle diversità degli intermediari - in termini di dimensioni, complessità e altre caratteristiche - dettando, per taluni ambiti, regole differenziate e sollecitando, in via più generale, un'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. Ove possibile, essa tende, inoltre, a evitare un'eccessiva prescrittività, indicando solo principi di carattere generale, integrati da linee guida applicative e indicazioni su prassi accettabili, diffuse e utilizzate presso gli intermediari. La regolamentazione si ispira, infine, a un criterio di gradualità: ciascun intermediario, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di rischio, può articolare nel tempo l'accesso a metodologie e processi progressivamente più avanzati. Nel complesso, l'adesione ai suindicati principi e criteri assicura flessibilità di applicazione e contenimento degli oneri della regolamentazione.

La Parte Terza del presente Capitolo, in cui vengono compendiate le opzioni regolamentari di più semplice ed agevole applicazione, si iscrive coerentemente nell'ambito delle finalità sopra richiamate. Essa identifica, infatti, in modo trasversale le disposizioni "di base" relative ai "tre pilastri", con l'obiettivo di fornire un quadro normativo organico a cui possono far riferimento le banche - verosimilmente quelle di minore dimensione e complessità - intenzionate ad adottare le metodologie meno complesse e sofisticate per adempiere agli obblighi posti dalla regolamentazione. Tale Parte ha finalità esclusivamente ricognitive e non introduce alcun vincolo alle facoltà di scelta degli intermediari.

La disciplina rafforza il legame tra requisiti di carattere patrimoniale e profili organizzativi, valorizzandone le sinergie tanto nella gestione delle banche quanto nelle valutazioni e negli interventi di carattere prudenziale. Un ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo dei rischi è assegnato agli organi di governo societario. A questi si richiede, tra l'altro, di individuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, verificarne nel continuo l'efficacia e l'efficienza, definire i compiti e le responsabilità delle varie funzioni e strutture aziendali, assicurare, più in generale, l'adeguato presidio di tutti i rischi a cui l'intermediario può essere esposto. Il ruolo degli organi di governo societario è trattato unitariamente nel presente Capitolo (Parte Quarta) per assicurare coerenza e organicità alla materia e accrescere il grado di coinvolgimento e consapevolezza degli esponenti bancari nella gestione e nel controllo dei rischi. Nei capitoli



dedicati a ciascuna tipologia di rischio sono, invece, trattati i presidi organizzativi e di controllo di cui le banche devono dotarsi; al riguardo, infatti, assumono maggiore rilievo le specificità connesse con le singole tipologie di rischio prese in considerazione. Tali presidi si inseriscono nella più generale disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza (1). Requisiti più stringenti sono previsti per l'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali (2). In tali sistemi, la richiamata integrazione tra profili patrimoniali e profili gestionali risulta ancor più pronunciata: costituisce condizione per il loro riconoscimento a fini prudenziali, l'effettivo utilizzo degli stessi nella gestionale aziendale (*use test*).

1.2 L'ambito di applicazione della regolamentazione (Parte Seconda del presente Capitolo), fermo il rispetto delle disposizioni per le banche non appartenenti a gruppi, è prevalentemente di tipo consolidato: sono ridotti, infatti, gli istituti prudenziali riferiti alle singole componenti del gruppo (3), in modo tale da garantire la neutralità delle norme prudenziali rispetto alle scelte organizzative degli intermediari, e sono previste riduzioni sui requisiti patrimoniali delle componenti individuali. Per tener conto dell'integrazione dei sistemi bancari operanti in più Paesi, in particolare in Europa, la disciplina comunitaria detta norme riguardanti i rapporti di cooperazione e collaborazione tra Autorità di Vigilanza (4) al fine di accrescere l'efficacia dei controlli e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati. Coerentemente con tali disposizioni e con gli indirizzi espressi in ambito internazionale, la Banca d'Italia sottoscrive accordi e collabora con le altre Autorità di vigilanza competenti nell'Unione Europea sui gruppi *cross-border* (5). Le forme di coordinamento comprendono anche la costituzione di "collegi di supervisor" per la definizione in concreto dei compiti e dei ruoli spettanti a ciascuna Autorità.

Per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni relativi a tutte le metodologie avanzate è prevista, nell'ambito della procedura disciplinata unitariamente nella Parte Quinta del presente Capitolo, una decisione congiunta da parte delle Autorità di vigilanza interessate; in caso di mancato accordo, la decisione assunta dall'Autorità di vigilanza competente a livello consolidato è vincolante per tutto il gruppo. Per il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro) le competenze restano, invece, incardinate presso le Autorità di vigilanza dei singoli Paesi le quali operano, comunque, nell'ambito delle richiamate disposizioni generali sulla cooperazione e la collaborazione tra Autorità.

(1) Cfr. *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11, che trovano applicazione per gli aspetti non disciplinati nel presente fascicolo.

(2) Si richiede, tra l'altro, la presenza di una funzione di sviluppo del sistema, un processo di convalida interna volto a valutare l'efficienza e l'efficacia dello stesso, verifiche periodiche condotte dall'*internal audit* per accertarne la rispondenza ai requisiti normativi.

(3) In forza delle modifiche apportate alla nozione di gruppo bancario contenuta nel TUB (articoli 59 e seguenti), elemento discriminante per l'applicazione della vigilanza consolidata bancaria è la presenza di almeno una banca in un gruppo al cui vertice sia una società finanziaria. Alle disposizioni di attuazione (delibere del CICR e disposizioni della Banca d'Italia) è poi rimesso il compito di definire taluni profili rilevanti ai fini della configurazione del gruppo e dell'individuazione dei soggetti che ne fanno parte, anche per evitare la coincidenza delle qualifiche di capogruppo bancaria e di impresa al vertice di un conglomerato finanziario.

(4) Cfr., in particolare, gli articoli 131 e 132 della Direttiva 2006/48/CE.

(5) Cfr., in particolare, gli articoli 7, comma 10, e 69 TUB.




Il patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2) è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività bancaria e il principale parametro di riferimento gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono; introduce più ampie possibilità di computo degli strumenti innovativi di capitale; in linea con l'evoluzione della normativa comunitaria, anche in materia di conglomerati finanziari, prevede la deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni detenute dalle banche in imprese di assicurazione. Specifiche disposizioni (cosiddetti "filtri prudenziali") hanno l'obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità connessa all'adozione dei nuovi principi contabili internazionali IFRS/IAS. Alcune rettifiche interessano le sole banche che adottano i sistemi IRB per il calcolo del requisito sul rischio di credito.

Per il rischio di credito (Titolo II, Capitolo 1), sono previsti due metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, evoluzione del sistema derivante dall'Accordo sul Capitale del 1988, e il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. La sensibilità del metodo Standardizzato rispetto al rischio di credito è accresciuta attraverso una maggiore segmentazione dei portafogli di esposizioni e l'utilizzo dei rating espressi da agenzie di credito alle esportazioni (*Export Credit Agency*, ECA) o da agenzie specializzate (*External Credit Assessment Institution*, ECAI) a tal fine riconosciute dalle Autorità di vigilanza. Il più favorevole trattamento prudenziale riservato alle esposizioni rientranti nel portafoglio *retail*, cogliendo l'effettivo grado di rischio di tale portafoglio, è di particolare rilievo per i sistemi produttivi in cui è diffusa la presenza di imprese di piccole e medie dimensioni. La disciplina detta una definizione di esposizione scaduta che dovrebbe indurre anche a miglioramenti nelle prassi gestionali degli intermediari.

La principale novità per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è comunque rappresentata dall'introduzione dei metodi IRB, in cui le ponderazioni di rischio sono funzione delle valutazioni che le banche effettuano internamente sui debitori (o, in taluni casi, sulle operazioni); nell'approccio avanzato la banca calcola un maggior numero di parametri di rischio. La disciplina fornisce le nozioni e i criteri essenziali a cui gli intermediari devono attenersi nell'elaborazione dei sistemi di rating (componenti di rischio, *default*, classi di attività, regole di ponderazione) e detta i requisiti organizzativi e quantitativi che gli intermediari devono rispettare per il riconoscimento dei metodi a fini prudenziali. Per i primi rilevano le regole sull'organizzazione e sui controlli, la convalida interna del sistema di rating, le caratteristiche dei sistemi di rating (es. replicabilità, integrità, univocità), il loro utilizzo nella gestione aziendale (*use test*), i sistemi informativi e il flusso di dati. I principali requisiti quantitativi attengono alla struttura dei sistemi di rating, alla determinazione dei parametri di rischio, alle prove di *stress*, all'utilizzo di modelli di fornitori esterni. L'applicazione dei metodi IRB ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

Un'articolata e organica disciplina è dettata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione (Titolo II, Capitolo 2). Con riferimento alle prime, da un lato, risulta ampliata la possibilità di utilizzo a fini prudenziali degli strumenti di CRM (ad esempio, compensazione delle poste in bilancio), dall'altro, vengono più




puntualmente indicati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio. Le disposizioni sulle tecniche di CRM si applicano a tutte le banche; quelle che adottano il metodo IRB avanzato beneficiano di una più ampia tipologia di garanzie ammesse e di una maggiore flessibilità nel calcolo della riduzione del rischio. I requisiti per l'utilizzo sono distinti in generali, diretti ad assicurare la certezza giuridica e l'effettività delle garanzie, e specifici, dettati per le singole forme di CRM.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, "tradizionali" e "sintetiche", sono disciplinati sia gli effetti per le banche cedenti (*originators*), soprattutto sotto il profilo dell'esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per le banche acquirenti. Al riguardo, sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, in funzione dell'approccio che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per il calcolo del rischio di credito.

Anche per il rischio di controparte e per quelli di mercato (Titolo II, Capitoli 3 e 4) sono previsti specifici requisiti patrimoniali e una pluralità di metodi per la loro determinazione. Il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (bancario o di negoziazione a fini di vigilanza). Gli intermediari possono scegliere tra il metodo del valore corrente, quello standardizzato e, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, quello dei modelli interni di tipo EPE (*Expected Positive Exposure*) per il quale sono previsti specifici requisiti organizzativi. E' ammesso, ai fini della riduzione del valore delle esposizioni, il riconoscimento di vari tipi di compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito patrimoniale è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia *standard* oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione, regolamento e concentrazione) e all'intero bilancio della banca (rischio di cambio e di posizione su merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito. I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi. I più significativi cambiamenti nella regolamentazione del rischio di mercato attengono all'individuazione di puntuali requisiti organizzativi per gestire il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, all'affinamento delle metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali e al trattamento del rischio di regolamento, nell'ambito del quale si incentiva l'adozione di modalità di regolamento contestuale delle operazioni.




La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo (Titolo II, Capitolo 5) con l'obiettivo di fronteggiare l'accresciuta esposizione delle banche a tale tipologia di rischio, evitare forme di disparità competitiva tra intermediari specializzati in diversi ambiti di operatività, accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti tre metodi per la determinazione del requisito. Nel metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA) esso è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione. Nel metodo Standardizzato, sono previsti coefficienti regolamentari distinti per ciascuna delle otto linee di business in cui è suddivisa l'attività aziendale. Nei metodi Avanzati (*Advanced Measurement Approach*, AMA), l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli di calcolo basati su dati di perdita operativa ed altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dalla banca. Soglie di accesso e specifici requisiti di idoneità sono previsti per l'utilizzo dei metodi Standardizzato e Avanzati. Per i sistemi AMA i requisiti riguardano, oltre che il sistema di gestione, anche quello di misurazione. A fronte della maggiore complessità, i metodi Avanzati ammettono la riduzione del requisito derivante dagli accantonamenti effettuati, dalla stima della correlazione, dal ricorso a tecniche di trasferimento del rischio (polizze assicurative). Tali metodi garantiscono anche i maggiori benefici gestionali in termini di prevenzione e attenuazione del rischio operativo. Il riconoscimento dei metodi AMA ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. Nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina, è consentito anche l'uso combinato di più metodi.

Il requisito patrimoniale complessivo (Titolo II, Capitolo 6) si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio, nonché di quelli previsti per gli immobili e le partecipazioni assunti per recupero crediti (cd. "building block"). A condizione che il requisito consolidato complessivo sia rispettato, le banche appartenenti a gruppi bancari possono beneficiare di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo, applicabile su base individuale (1).

La disciplina del "Secondo Pilastro" (Titolo III) richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("Primo Pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. In applicazione del principio di proporzionalità, le banche sono ripartite in tre classi che identificano, in linea generale, intermediari di diversa dimensione e complessità operativa. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi di governo societario della banca.

(1) Per le banche e i gruppi bancari che adottano i metodi IRB e AMA, nel triennio 2007-2009 la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito, controparte, mercato ed operativo non può essere inferiore a determinate percentuali (cd. "floor") del requisito patrimoniale calcolato con le regole di cui alla Circolare 229 (Basilea 1).




All'Autorità di vigilanza spetta, invece, il compito di riesaminare l'ICAAP, verificarne la coerenza dei risultati, formulare un giudizio complessivo sulla banca e attivare, ove necessario, le opportune misure correttive (*Supervisory Review and Evaluation Process*, SREP). Tale processo si svolge attraverso il confronto con gli intermediari e l'utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall'Autorità di Vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e banche consente alla prima di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L'Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico ("Terzo Pilastro"), volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi delle banche da parte degli operatori di mercato (Titolo IV). Il recepimento della disciplina comunitaria è stato realizzato attraverso la predisposizione di appositi quadri sinottici, in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. Tale modalità accresce la trasparenza e la comparabilità dei dati, contiene gli oneri connessi con l'individuazione delle informazioni da fornire, garantisce maggiori condizioni di parità competitiva. In base al principio di proporzionalità, le banche commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. Alcuni obblighi informativi costituiscono requisiti di idoneità per l'adozione dei metodi avanzati e per il riconoscimento delle tecniche di CRM a fini prudenziali. La disciplina individua le modalità e la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi (Titolo V) rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità delle banche connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Sono previsti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti di ciascuna controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo. Le innovazioni attengono soprattutto alla quantificazione delle posizioni di rischio da effettuare secondo la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e alle modalità di utilizzo delle tecniche di CRM ammesse.


1.3 La disciplina è stata predisposta tenendo conto delle migliori prassi e degli *standards* affermati a livello internazionale, con particolare riguardo agli indirizzi espressi dal Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria e dal *Committee of European Banking Supervisors* (CEBS) nonché degli esiti di un'ampia procedura di consultazione pubblica che ha preceduto l'emanazione delle nuove disposizioni. Tale consultazione ha consentito di acquisire le osservazioni e le proposte degli operatori e degli altri soggetti interessati, accertare la coerenza e l'efficacia della disciplina, individuare soluzioni regolamentari di minore onerosità per gli intermediari.



2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, l'informativa da rendere al pubblico;
 - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
 - art. 53, comma 2-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte delle banche di:
 - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
 - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
 - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
 - art. 59, il quale, ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata, definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie" e "società strumentali" ed equipara gli IMEL alle banche;
 - art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
 - art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
 - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 66, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nella vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di dati e situazioni, nonché ogni altra informazione utile;
 - art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del



CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, l'informativa da rendere al pubblico;

- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;

- art. 67, comma 2-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:

- a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

- b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;


- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

e inoltre:


- dal decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993;
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari (limitatamente agli articoli da 1 a 4);
- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Vengono, inoltre, in rilievo:



- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- l'Accordo internazionale denominato "*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (1).

(1) *Committee of European Banking Supervisors*, istituito con decisione della Commissione europea 2004/5/CE del 5 novembre 2003 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 3 del 7 gennaio 2004, pag. 28-29).



PARTE SECONDA**AMBITO DI APPLICAZIONE***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Conformemente alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, la disciplina prudenziale italiana prevede la differenziazione degli istituti di vigilanza cui sono sottoposte le banche a seconda che siano soggetti individuali ovvero appartengano a gruppi di diversa complessità ed articolazione.


Il sistema regolamentare è orientato verso l'applicazione consolidata dei requisiti prudenziali a livello di gruppo, riducendo la numerosità delle regole che devono contemporaneamente essere rispettate a livello individuale dai soggetti inclusi nel consolidamento; sono altresì previste opzioni che permettono attenuazioni dei requisiti in relazione all'appartenenza al gruppo.

I gruppi bancari sono soggetti, su base consolidata, alle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi; analogo regime trova applicazione nei confronti delle banche italiane non appartenenti a gruppi che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie o strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale. Il rispetto da parte dei gruppi delle regole sull'informativa al pubblico è differenziato a seconda che siano o meno controllati da un'impresa madre europea.

Le banche italiane appartenenti ai gruppi bancari devono inoltre rispettare, su base individuale, la disciplina in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo e concentrazione dei rischi; tuttavia, dette banche rispettano un requisito patrimoniale complessivo ridotto di un quarto e limiti alla concentrazione dei rischi meno stringenti di quelli ordinari.

L'applicazione su base individuale delle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi è richiesta alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario. Il rispetto delle disposizioni in tema di informativa al pubblico varia, anche per questi soggetti, in presenza di situazioni di controllo da parte di un'impresa madre europea.

In armonia con la disciplina comunitaria, sono individuate nuove ipotesi di applicazione a livello consolidato delle regole prudenziali. Le banche italiane e le capogruppo che, secondo le definizioni stabilite nel par. 2, sono qualificate "imprese di riferimento" rispettano le regole prudenziali su base consolidata



tenendo conto dei soggetti controllati dalla stessa società finanziaria impresa madre con sede in altro Stato comunitario.


Le regole su patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi sono rispettate, su base sub-consolidata, dalle banche e società finanziarie, diverse dalla capogruppo, che controllano banche o società finanziarie di Stati extracomunitari ("componenti del gruppo sub-consolidanti").

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie sono sottoposte allo stesso regime prudenziale previsto per le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario; tuttavia, le succursali di banche aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia non sono sottoposte alle regole in tema di requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, informativa al pubblico e concentrazione dei rischi.

2. Definizioni


Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*capogruppo*", la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia di cui all'articolo 61 del T.U.;
- "*gruppo bancario*", il gruppo di imprese come individuato dall'articolo 60 del T.U.;
- "*ente creditizio impresa madre nell'UE*", la banca di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da un'altra banca o da una società finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;
- "*società di partecipazione finanziaria madre nell'UE*", una società di partecipazione finanziaria di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da una banca o da un'altra società di partecipazione finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;
- "*impresa madre europea*",
 - l'ente creditizio impresa madre nell'UE che controlli una banca italiana o una capogruppo;
 - la banca controllata da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, ove entrambe abbiano sede in uno stesso Stato comunitario, ovvero detta società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, quando sia sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, che controllino una banca italiana o una capogruppo;
 - la banca di uno Stato comunitario diverso dall'Italia, controllata direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE avente sede in altro Stato comunitario, non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, la quale controlli anche una banca italiana o una capogruppo che non siano impresa di riferimento;



- "*impresa di riferimento*", la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, quando questa società controlla anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche è inferiore a quello della banca italiana o della capogruppo controllate;
- "*componenti del gruppo sub-consolidanti*", le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano società bancarie e finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario.

Ai fini delle presenti definizioni, le previsioni che riguardano le banche si applicano, in quanto compatibili, anche agli IMEL, così come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB.



SEZIONE II

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:


- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);
- i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);
- j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

Tuttavia, le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che sono imprese di riferimento rispettano, su base individuale, le disposizioni elencate al par. 2.

2. Banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario

Le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);



- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- i) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

Le banche italiane escluse dal consolidamento ai sensi della Sezione III, par. 1, rispettano i requisiti stabiliti al par. 1 della presente Sezione.


3. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);
- i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);
- j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

Le succursali di banche aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia non sono sottoposte alle regole elencate alle lettere da b) a j) (1).

(1) L'esenzione dalla regola g) non riguarda i requisiti patrimoniali previsti per gli immobili e le partecipazioni acquisiti per recupero crediti (cfr. *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 10, Sezione II, par. 3 e Capitolo 9, Sezione V, par. 2), che restano applicabili alle succursali in Italia di banche extracomunitarie.



SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento

Le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);
- i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);
- j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

Le imprese di riferimento rispettano, su base consolidata, le suddette disposizioni con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni relative ai singoli profili di rischio, dal consolidamento possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 1 per cento del totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) della capogruppo o della singola banca partecipante;
- 10 milioni di euro.



L'esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);
- i) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- j) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).



PARTE TERZA**METODOLOGIE SEMPLIFICATE**

Le disposizioni contenute nel presente fascicolo prevedono una pluralità di metodologie che le banche possono utilizzare per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativo, caratterizzate da diversi gradi di complessità, in funzione della capacità della banca di gestire i rischi.

Le banche, specie quelle che presentano dimensioni ridotte o, comunque, un'operatività non complessa, possono enucleare dalla complessiva disciplina regolamentare modalità semplificate per il calcolo dei requisiti patrimoniali ricavabili dalle metodologie standardizzate in essa previste; tali modalità semplificate vengono sinteticamente illustrate nella presente Parte al solo fine di agevolare la visione d'insieme, fermo restando che la disciplina applicabile è quella contenuta nei singoli capitoli di volta in volta richiamati.

Anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi connessi con l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale interno nell'ambito del processo di controllo prudenziale (cd. "Secondo Pilastro") le banche possono utilizzare modalità semplificate, facendo riferimento anche a talune indicazioni metodologiche proposte dalla Banca d'Italia.

Rischio di credito

Le banche possono utilizzare il metodo standardizzato (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima), nell'ambito del quale è prevista la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo e l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati.

Ove le banche non intendano avvalersi delle valutazioni delle agenzie di rating riconosciute, esse applicano in via generale alle esposizioni creditizie un fattore di ponderazione del 100 per cento, fatte salve le seguenti principali fattispecie:

- le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali di Stati membri dell'Unione Europea denominate nella valuta locale sono ponderate a zero se la corrispondente provvista è denominata nella medesima valuta (fattore di ponderazione preferenziale);
- le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati aventi durata originaria pari o inferiore a tre mesi sono ponderate al 20 per cento;



- alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio (1) si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento;
- alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali e a quelle derivanti da operazioni di leasing aventi ad oggetto tali tipologie di immobili si applica una ponderazione del 35 per cento;
- alle esposizioni garantite da ipoteca su beni immobili non residenziali (immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) e a quelle derivanti da operazioni di leasing aventi ad oggetto tali tipologie di immobili si applica una ponderazione del 50 per cento;
- alla parte non garantita delle posizioni scadute si applica una ponderazione del 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore. La medesima ponderazione si applica anche alle esposizioni in OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (*hedge funds*).

Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

La disciplina di vigilanza consente il riconoscimento ai fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit risk mitigation – CRM*) (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima) a tutte le banche, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo del requisito patrimoniale, sia pure con alcune differenze relative alla tipologia di strumenti riconosciuti e alle modalità di calcolo dell'impatto patrimoniale.

Per le diverse tecniche di CRM sono previsti requisiti di ammissibilità di carattere sia generale sia specifico; essi devono essere posseduti al momento di costituzione della garanzia e per tutta la durata della stessa.

In particolare, le banche possono utilizzare metodi semplificati sia per le forme di protezione del credito di tipo reale, sia per quelle di tipo personale. In entrambi i casi, secondo il "principio di sostituzione", alla parte di esposizione garantita si applica la ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito o al soggetto garante (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezioni 1 e 2).

Operazioni di cartolarizzazione

Le banche calcolano l'importo ponderato per il rischio delle posizioni verso le cartolarizzazioni secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni stesse una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta (Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, par. 2).

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore

(1) Rientrano in questo portafoglio le esposizioni non garantite che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) l'esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;
- b) l'esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) non supera l'1 per cento del totale del portafoglio;
- c) il totale degli importi dovuti alla banca (o al gruppo bancario) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro. Si calcolano a tal fine anche le esposizioni scadute.



ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Alle posizioni verso cartolarizzazioni prive di rating si applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% (1), a meno che la banca non sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate. In tal caso, alle posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita la banca può applicare un fattore di ponderazione pari al prodotto tra il fattore di ponderazione medio ponderato relativo alle attività cartolarizzate e un coefficiente di concentrazione (metodo *look-through*).

Rischio di controparte

Specifiche disposizioni definiscono le metodologie per il calcolo del valore delle esposizioni soggette al rischio di controparte (2): 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC); 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT); 3) operazioni con regolamento a lungo termine (Titolo II, Capitolo 3).

Con riferimento alle esposizioni sub 1) e sub 3) le banche possono utilizzare il metodo del valore corrente (Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, par. 5), che permette di calcolare il valore di mercato del credito che sorge in favore della banca, attraverso una metodologia che approssima il costo che la stessa dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale qualora questa fosse insolvente.

Per le operazioni di pronti contro termine attivi e passivi su titoli o merci, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e per i finanziamenti con margini (sub 2) possono essere utilizzate le metodologie di calcolo definite nell'ambito della disciplina relativa alle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 1, par. 2.2).

Rischi di mercato


Relativamente ai rischi di mercato (rischi di posizione, regolamento e concentrazione, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza; rischio di cambio e di posizione su merci, con riferimento all'intero bilancio), le banche possono adottare una metodologia standardizzata, che permette di calcolare un requisito patrimoniale complessivo, ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei singoli rischi sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*) (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda).

Il rischio di posizione (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II) comprende due distinti elementi:

a) *rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati. Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione

(1) In alternativa le banche possono operare la deduzione delle suddette esposizioni dal patrimonio di vigilanza.

(2) Il relativo requisito patrimoniale è determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito.



del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) *rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

- i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che dipendono dai tassi di interesse e dal merito creditizio, inclusi i derivati su crediti;
- i titoli di capitale e gli altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del comparto azionario;
- i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e gli altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del valore di O.I.C.R..

Le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di questi strumenti.

Il requisito a fronte del rischio di regolamento viene calcolato sulle posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza non regolate dopo la loro data di scadenza (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione III).

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione, (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione IV) si riferisce a quelle posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza che determinano il superamento del "limite individuale di fido" previsto dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Rischio operativo

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo le banche possono utilizzare il metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA), il quale prevede che il requisito stesso sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15 per cento) ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione (cfr. Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione I).

Processo di controllo prudenziale

Il processo interno di autovalutazione della propria adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) deve essere condotto da tutte le banche, indipendentemente dalle metodologie utilizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali. I relativi adempimenti sono stati differenziati in relazione all'appartenenza a tre classi, che identificano, in linea di massima, intermediari con diversi gradi di dimensione e complessità operativa. Le banche di minori dimensioni che utilizzano metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali possono fare riferimento alle indicazioni fornite per la classe 3 (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 2).

In particolare, ai fini della misurazione dei rischi e della determinazione del capitale interno a fronte di ciascuno di essi tali banche possono: fare uso delle



metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari relativi ai rischi del Primo Pilastro; utilizzare algoritmi semplificati indicati dalle disposizioni per misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario; fare riferimento ad apposite linee guida per quanto concerne il rischio di liquidità (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.2).

Ai fini della conduzione degli stress test le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali vanno almeno inclusi il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Relativamente a questi ultimi due rischi, vengono previste metodologie semplificate a cui le banche possono fare riferimento (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.2.1).


Per la determinazione del capitale interno complessivo gli intermediari di questa classe possono adottare un approccio “building block” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari del Primo Pilastro eventuali allocazioni di capitale interno per fronteggiare gli altri rischi rilevanti (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.3).

Ferma restando la ripartizione nelle sei aree informative individuate dalla normativa (Titolo III, Capitolo 1, sezione I, par. 6) (1), la rendicontazione sul processo ICAAP può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta in via generale dalla regolamentazione (Titolo III, Capitolo 1, allegato E).

Informativa al pubblico

Gli obblighi gravanti sulle banche che utilizzano metodologie standardizzate risultano ridotti rispetto a quelli cui sono tenute le banche che adottano i metodi avanzati: l'effettiva estensione dell'informativa al pubblico varia, infatti, in funzione dell'operatività in concreto svolta dalla banca, dell'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle metodologie adottate per il calcolo dei requisiti patrimoniali (Titolo IV, Capitolo 1).

(1) 1) linee strategiche e orizzonte previsivo considerato; 2) governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP; 3) metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test; 4) stima e componenti del capitale interno con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso; 5) raccordo tra capitale interno e requisiti regolamentari; 6) auto-valutazione dell'ICAAP.



PARTE QUARTA**LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RISCHI. RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI****1. Premessa**

Al fine di fronteggiare i rischi a cui possono essere esposte, le banche si dotano di idonei dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di gestione e controllo. Tali presidi si inseriscono nella più generale disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza (1).


I suddetti presidi devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dalla banca.

Le banche formalizzano le politiche per il governo dei rischi, procedono al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo e vigilano sul concreto funzionamento dei processi di gestione e controllo dei rischi.

La responsabilità primaria è rimessa agli organi di governo della banca, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita; indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato (tradizionale, dualistico, monistico), le funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo sono assegnate agli organi societari in coerenza con la disciplina civilistica e con le presenti disposizioni.

La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. La distinzione operata nei paragrafi seguenti tiene conto delle diverse configurazioni che può assumere l'articolazione degli organi preposti alla gestione stessa e, in particolare, della possibilità che l'indirizzo strategico e la supervisione siano tenute distinte dalla gestione corrente. L'espressione "organo con funzione di supervisione strategica" si riferisce pertanto all'organo al quale - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società); l'espressione "organo con funzione di gestione" si riferisce all'organo al quale spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il

(1) Cfr. *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11, che trovano applicazione per gli aspetti non disciplinati dalle presenti disposizioni.



collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono, nei diversi modelli, gli “organi con funzione di controllo” (1).

Nel caso dei gruppi bancari, la disciplina si applica agli organi e alle funzioni della capogruppo e, per quanto di competenza, delle singole società del gruppo. Al riguardo, vanno individuate e documentate le modalità più opportune per assicurare un adeguato grado di coinvolgimento e responsabilizzazione delle singole società del gruppo.

2. Ruolo degli organi aziendali nella gestione e nel controllo dei rischi

2.1 *Organo con funzione di supervisione strategica*

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi, un ruolo fondamentale è attribuito all’organo con funzione di supervisione strategica.

In particolare, tale organo:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo. Esso è consapevole dei rischi a cui la banca si espone, conosce e approva le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- verifica che l’assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un’autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- si assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
- garantisce che la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione; nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell’ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d’impresa.

(1) Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica.



Riguardo ai rischi di credito, l'organo di supervisione strategica approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.


Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di supervisione strategica svolge anche i seguenti compiti:

- approva l'adozione dei suddetti sistemi. In particolare, approva la scelta del sistema ritenuto idoneo e il relativo progetto in cui sono pianificate le attività connesse alla predisposizione e alla messa in opera dello stesso, individuate le responsabilità, definiti i tempi di realizzazione nonché determinati gli investimenti previsti in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
- verifica periodicamente che le scelte effettuate mantengano nel tempo la loro validità, approvando i cambiamenti sostanziali al sistema e provvedendo alla complessiva supervisione sul corretto funzionamento dello stesso;
- vigila, con il supporto delle competenti funzioni di controllo interno, sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali (*use test*) e sulla loro rispondenza agli altri requisiti previsti dalla normativa;
- con cadenza almeno annuale, esamina la relazione annuale predisposta dalla revisione interna e i riferimenti forniti dalla funzione di convalida e assume, col parere dell'organo di controllo, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi prescelti.

2.2 Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in attuazione degli indirizzi strategici. In particolare, esso:

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;
- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le



responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

Con specifico riferimento ai rischi di credito, l'organo di gestione, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di gestione svolge anche i seguenti compiti:

- è responsabile dell'impianto e del funzionamento dei sistemi prescelti; per svolgere tale compito i componenti dell'organo possiedono un'adeguata conoscenza degli aspetti rilevanti;
- impartisce le disposizioni necessarie affinché il sistema prescelto sia realizzato secondo le linee strategiche individuate, assegnando compiti e responsabilità alle diverse funzioni aziendali e assicurando la formalizzazione e la documentazione delle fasi del processo di misurazione, gestione e controllo del rischio;
- cura che il sistema di misurazione dei rischi sia integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale (*use test*).

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'organo con funzione di gestione tiene conto delle osservazioni emerse a seguito del processo di convalida e delle verifiche condotte dalla revisione interna.

2.3 *Organo con funzione di controllo.*


L'organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP, ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno.

Nelle banche che adottino sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di controllo, avvalendosi dell'apporto delle funzioni di controllo interno, valuta – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione e controllo del rischio – la funzionalità e l'adeguatezza del sistema stesso, nonché la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.

3. **La gestione e il controllo dei rischi nel gruppo bancario**

I gruppi bancari si dotano di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi ai quali il gruppo nel suo complesso è o potrebbe essere




esposto. Detti processi devono coprire ogni aspetto dell'operatività del gruppo coerentemente con la struttura organizzativa, le dimensioni del gruppo e la complessità delle attività svolte.

Le decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna delle società componenti il gruppo in modo da realizzare una politica di gestione dei rischi integrata e coerente. Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario che gli organi della capogruppo svolgano le funzioni loro affidate con riferimento non soltanto alla propria realtà aziendale ma anche valutando l'operatività complessiva del gruppo ed i rischi cui esso è esposto.

Per quanto riguarda le componenti del gruppo, gli organi aziendali (con funzione sia di supervisione strategica che di gestione) devono essere consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione definiti dagli organi di vertice della capogruppo. Inoltre, i medesimi organi delle controllate, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, delle strategie e politiche di gestione del rischio decise dagli organi di vertice della capogruppo. A tal fine è necessario che la capogruppo coinvolga e renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di procedure e politiche di gestione dei rischi.

Per quanto riguarda i sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare detti sistemi e di determinarne le caratteristiche essenziali. Essa ha inoltre la responsabilità della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.



PARTE QUINTA**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI
MISURAZIONE DEI RISCHI PER LA DETERMINAZIONE DEI
REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI CREDITO, DI
CONTROPARTE, DI MERCATO E OPERATIVI***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si fa riferimento alle definizioni contenute nel par. 2 della Parte Seconda.

2. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:

- *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione per i gruppi bancari e le banche non controllati da un'impresa madre europea all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi (Sezione II): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.*



SEZIONE II

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi (cfr. Titolo II, rispettivamente Capitoli 1, 3, 4 e 5).

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Riguardo alle caratteristiche del procedimento amministrativo, si fa rinvio, per quanto di seguito non disciplinato, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e ai relativi regolamenti di attuazione.

2. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche non controllati da un'impresa madre europea*2.1 Presentazione della domanda.*


La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia dalla banca autorizzata in Italia o dalla capogruppo quando non siano controllate da un'impresa madre europea.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata negli allegati ai capitoli relativi a ciascun tipo di rischio. La Banca d'Italia può richiedere ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza.

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, le banche possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione. La presentazione preliminare dei progetti non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

2.2 Istruttoria della Banca d'Italia

Il procedimento autorizzativo si conclude entro il termine di sei mesi dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione



completa di tutta la documentazione.

La Banca d'Italia valuta l'istanza accertando la sussistenza dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti dalla disciplina con riferimento a ciascun sistema interno.

Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco.

2.3 *Decisione e comunicazione del provvedimento*

La Banca d'Italia decide con provvedimento espresso e motivato da comunicarsi al soggetto istante.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, sempreché non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

2.4 *Verifiche successive e revoca dell'autorizzazione*

La Banca d'Italia verifica il costante rispetto dei requisiti previsti per l'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali.


Nel caso in cui una banca intenda apportare modifiche significative ai suddetti sistemi ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, fornendo ogni utile elemento di valutazione. Le banche forniscono, altresì, puntuali indicazioni alla Banca d'Italia in ordine all'impatto sui sistemi di eventi aziendali o di fattori esterni di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, cambiamenti normativi).

La Banca d'Italia adotta gli interventi necessari affinché le banche assicurino l'affidabilità e la funzionalità complessiva dei sistemi e la corretta determinazione del requisito patrimoniale; nei casi in cui vengano meno i requisiti per l'utilizzo dei sistemi, la Banca d'Italia può revocare l'autorizzazione, indicando la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale.

2.5 *Cooperazione tra autorità di vigilanza*

Nel caso di gruppi bancari non controllati da un'impresa madre europea e che controllano banche in altri Stati comunitari, la Banca d'Italia, autorità competente per l'autorizzazione, avvia una procedura di consultazione e collaborazione con le autorità di vigilanza estere interessate.

La documentazione allegata alla domanda è redatta in italiano ovvero nella lingua convenuta tra la Banca d'Italia e le autorità estere.



La Banca d'Italia, dopo aver verificato la completezza dell'istanza, la trasmette alle suddette autorità. Queste ultime sono informate prontamente della presentazione dell'istanza anche nel caso di documentazione incompleta.

La Banca d'Italia e le autorità estere cooperano per raggiungere una decisione congiunta. A tal fine, esse definiscono la ripartizione dei rispettivi compiti e responsabilità, stabilendo criteri e modalità operative (1); la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla capogruppo. Nel caso in cui, sulla base del programma definito dalla capogruppo, le controllate estere non adottino subito i sistemi interni, la procedura per la decisione congiunta è avviata solo successivamente. La Banca d'Italia informa, comunque, le autorità estere in ordine ai contenuti del piano di estensione dei modelli e agli stadi di avanzamento del progetto.

Qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta della Banca d'Italia e delle autorità estere, la Banca d'Italia decide in merito all'istanza entro i trenta giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Il provvedimento della Banca d'Italia, che dà conto delle eventuali osservazioni o riserve delle autorità estere, è comunicato alla capogruppo ed è vincolante per tutte le componenti del gruppo. Il provvedimento è trasmesso alle autorità di vigilanza estere interessate.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche all'impresa di riferimento.


3. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche controllati da un'impresa madre europea

Nel caso di gruppi bancari e di banche italiane controllati da un'impresa madre europea l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità estera che esercita la vigilanza su tale impresa e secondo le modalità stabilite dall'autorità estera.


Il procedimento di consultazione e collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate, inclusa la Banca d'Italia, si svolge su iniziativa e con il coordinamento dell'autorità estera che esercita la vigilanza sull'impresa madre europea. La Banca d'Italia comunica ai gruppi bancari e alle banche italiane i profili di rilievo relativi ai criteri e alle modalità operative della collaborazione.

Qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, non venga adottata una decisione congiunta tra le autorità interessate, l'autorità estera che esercita la vigilanza sull'impresa madre europea decide in merito all'istanza.

(1) Nell'ambito della ripartizione dei compiti, la Banca d'Italia può concordare lo svolgimento di attività specifiche da parte delle altre autorità, quali, ad esempio: la valutazione di sistemi sviluppati ed applicati nei rispettivi Paesi; la verifica dell'utilizzo, da parte delle controllate, di tali sistemi e di quelli elaborati in sede centralizzata; l'analisi delle basi dati e dei sistemi informativi utilizzati localmente; la verifica della funzionalità dei sistemi di controllo locali; il coordinamento di specifiche attività.



Il provvedimento, che dà conto delle eventuali osservazioni o riserve espresse dalle autorità, è comunicato dalla Banca d'Italia alla capogruppo o alle banche italiane ed è per esse vincolante.



TITOLO V

Capitolo 2

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ



TITOLO V - Capitolo 2

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le banche sono naturalmente esposte al rischio di liquidità - ossia al rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) - a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze.

La predisposizione di un adeguato sistema di governo e gestione di questo rischio assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della stabilità non solo della singola banca, ma anche del mercato, considerato che gli squilibri di una singola istituzione finanziaria possono avere ripercussioni sistemiche. Tale sistema deve essere integrato in quello complessivo per la gestione dei rischi ed includere controlli incisivi e coerenti con l'evoluzione del contesto di riferimento. Per gli intermediari di notevoli dimensioni, in particolare se articolati su base internazionale, assumono rilievo eventuali limitazioni di carattere operativo o legale al trasferimento di fondi o di strumenti utilizzabili come garanzie reali.

In linea con gli orientamenti maturati in sede internazionale, vengono previste regole in materia di organizzazione e controlli interni con specifico riferimento al governo e alla gestione del rischio di liquidità. Queste disposizioni esplicitano il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali con riferimento a questo specifico rischio (Sez. II e V). La Sezione III disciplina il processo di gestione del rischio di liquidità, delineandone l'articolazione fondamentale. Vengono inoltre previsti l'adozione di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi (Sez. IV) e obblighi di informativa al pubblico (Sez. VI). Nella Sezione VII sono specificate le disposizioni applicabili alle succursali di banche extra-comunitarie in Italia.


Nell'esercizio della propria attività le banche si conformano ai principi di governo e gestione del rischio di liquidità dettati nel presente Capitolo.

Le banche applicano le disposizioni secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della dimensione operativa e complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

2. Fonti normative

La materia è regolata:


- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 e successive modificazioni, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;



- dai seguenti articoli del TUB:
 - artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 53, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
 - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
 - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 67, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- dalle seguenti delibere del CICR:
 - delibera del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla delibera del 23 marzo 2004;
 - decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 5 agosto 2004, in materia di organizzazione e governo societario delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB.

Vengono inoltre in rilievo:

- il documento del Comitato di Basilea "*Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*", pubblicato nel settembre 2008;
- il documento "*Second Part of CEBS's Technical Advice to the European Commission on Liquidity Management*", del 18 settembre 2008;
- il documento del CEBS "*Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods*", del 9 dicembre 2009;



- il documento del CEBS “*Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation*”, del 27 ottobre 2010.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale:
 - alle banche autorizzate in Italia;
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.



SEZIONE II

IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa

Nell'ambito della gestione dei rischi aziendali, le banche formalizzano le politiche di governo del rischio di liquidità e si dotano di un efficace processo di gestione dello stesso, in coerenza con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte, nonché della rilevanza della banca nel mercato di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea in cui è attiva.

La responsabilità primaria è rimessa, secondo le rispettive competenze, agli organi aziendali i quali devono essere pienamente consapevoli del livello di esposizione della banca al rischio di liquidità.

Nel caso di gruppi, le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di liquidità sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, tengono conto della complessiva struttura del gruppo e dei rischi a cui esso è esposto.

Le disposizioni contenute nella presente Sezione forniscono indicazioni specifiche in merito ai compiti degli organi aziendali in materia di governo e gestione del rischio di liquidità. Tali disposizioni integrano la generale disciplina in materia di gestione dei rischi e di organizzazione e controlli interni (1).

2. Compiti degli organi aziendali**2.1 Organo con funzione di supervisione strategica**


L'organo con funzione di supervisione strategica è responsabile:

- del mantenimento di un livello di liquidità coerente con la soglia di tolleranza all'esposizione al rischio;
- della definizione delle politiche di governo e dei processi di gestione afferenti lo specifico profilo di rischio.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta accettabile, secondo i criteri dettati dal successivo paragrafo 3;
- approva:
 - a) le metodologie utilizzate dalla banca per determinare l'esposizione al rischio di liquidità;
 - b) le principali ipotesi sottostanti agli scenari di stress;

(1) Cfr.: Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta; Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11; disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008.



- c) gli indicatori di attenzione utilizzati per l'attivazione dei piani di emergenza;
 - d) il piano di emergenza da attivare in caso di crisi dei mercati ovvero di situazioni specifiche della banca (*Contingency Funding Plan* – CFP);
 - e) i principi relativi alla definizione del sistema di prezzi per il trasferimento interno dei fondi, nel rispetto dei criteri di cui alla successiva Sezione IV;
- si assicura che la funzione incaricata dell'elaborazione del sistema di cui al punto e) sia indipendente dalle funzioni operative.


2.2 *Organo con funzione di gestione*

L'organo con funzione di gestione, in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce le linee guida del processo di gestione del rischio di liquidità, nel rispetto della soglia di tolleranza al rischio approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- alloca le funzioni relative alla gestione del rischio di liquidità all'interno della struttura organizzativa, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'esposizione della banca a tale rischio. In particolare, nella definizione della struttura e delle responsabilità dell'unità incaricata della gestione della tesoreria quale fornitore o prestatore di fondi per le diverse unità di business, tiene conto della circostanza che essa opera prevalentemente come funzione di servizio;
- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori che incidono sul rischio di liquidità; in particolare, è destinatario della reportistica periodica proveniente dalle funzioni operative e informa a sua volta l'organo con funzione di supervisione strategica con cadenza almeno trimestrale; rende inoltre all'organo con funzione di supervisione strategica informazioni tempestive in caso di peggioramento della situazione di liquidità della banca o del gruppo;
- approva il complessivo sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi e lo rivede con cadenza almeno annuale.

2.3 *Organo con funzione di controllo*

Nell'ambito della generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi aziendali, l'organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione del rischio di liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa.




3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di “normale corso degli affari” (*going concern*) integrato da “situazioni di stress” (*stress scenario*). Le banche la definiscono tenendo conto delle regole prudenziali in essere, nonché delle linee strategiche, del modello di business, della complessità operativa e delle capacità di approvvigionamento dei fondi.

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità deve essere coerente con le misure adottate per la determinazione del rischio di liquidità sia a breve termine, di norma fino a 1 anno (es. giorni di sopravvivenza (1), ammontare cumulato degli “sbilanci di fascia”, gap riferiti a particolari scadenze della “*maturity ladder*”) sia per scadenze maggiori (disavanzi massimi accettabili con riferimento a determinate scadenze benchmark, ad esempio fino a 5 o 10 anni).

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è portata a conoscenza delle strutture operative.

(1) Ferma restando la responsabilità degli organi aziendali nella determinazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità, l’orizzonte di sopravvivenza adottato non può essere inferiore a 30 giorni. Cfr. al riguardo le *Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods* cit.



SEZIONE III

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa

Il processo di gestione del rischio di liquidità comprende: le procedure per l'identificazione dei fattori di rischio, la misurazione dell'esposizione al rischio, l'effettuazione di prove di stress, la individuazione di appropriate iniziative di attenuazione del rischio, la predisposizione di piani d'emergenza, il controllo attraverso la verifica del rispetto dei limiti, il reporting agli organi aziendali.

Tale processo è volto ad assicurare nel tempo il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in presenza di scenari di stress connessi con eventi che interessano sia la banca sia il mercato.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito del processo deve essere chiaramente definita. Il processo deve essere altresì soggetto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

2. Identificazione e misurazione del rischio

Le banche identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica.

La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (es. esposizioni fuori bilancio e depositi a vista, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione) (1).


Punto di partenza per il processo è la ricognizione dei flussi (*inflows*) e deflussi (*outflows*) di cassa attesi – e dei conseguenti sbilanci o eccedenze – nelle diverse fasce di scadenza residua che compongono la *maturity ladder*.

La granularità delle scadenze prese in considerazione è elemento essenziale per la stima dei possibili impatti sulla esposizione al rischio di liquidità. Con riferimento alla liquidità a breve, la banca adotta tutte le misure che consentono di stimare i fabbisogni di liquidità in un orizzonte di riferimento minimo di un mese. Relativamente alle scadenze più protratte, la banca identifica e misura il rischio con riferimento ad un numero di scadenze almeno pari a quelle utilizzate per la misurazione del rischio di tasso di interesse.

Nella individuazione del probabile andamento dei flussi finanziari resta ferma la possibilità di utilizzare le ipotesi alla base delle regole prudenziali (2).

(1) Le banche devono tenere conto anche degli eventuali impegni – non soltanto di natura contrattuale – assunti verso veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione, per i riflessi che ne possono derivare sul profilo di rischio considerato.

(2) A tale riguardo, le banche possono fare riferimento a quanto previsto dal documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria *International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*.



Nel caso di utilizzo di metodologie interne per la stima dei flussi e deflussi di cassa attesi, le banche adottano ipotesi che siano ragionevoli e prudenti. Tali metodologie devono essere fondate e ben documentate e sottoposte ad un processo di valutazione interna da parte di una funzione appositamente incaricata, che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative.

Il processo di valutazione, da condurre nella fase di primo impianto e successivamente in presenza di significativi cambiamenti nelle ipotesi di costruzione, comprende almeno:

- la revisione dei principi, del processo di sviluppo delle metodologie utilizzate e degli algoritmi per la misurazione del rischio di liquidità, da condursi e condividere con le unità operative interessate;
- l'analisi dei risultati anche attraverso l'utilizzo di tecniche di validazione retrospettiva (c.d. *backtesting*) ed il ricorso ad analisi di sensitività e stress test che dimostrino la tenuta delle ipotesi sottostanti in un periodo lungo che incorpori almeno una situazione di crisi;
- la verifica della coerenza delle metodologie utilizzate per la stima dell'esposizione al rischio di liquidità con il modello di business della banca.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Accanto alla ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi, è necessario che le banche calcolino indicatori in grado di evidenziare tempestivamente l'insorgenza di vulnerabilità nella propria posizione di liquidità (indicatori di *early warning*). Una lista di indicatori cui fare riferimento è stata definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1). La valutazione dell'esposizione al rischio di liquidità attuale e prospettica va infine integrata con le indicazioni contenute nei piani di emergenza (CFP).

3. Prove di stress


Le banche effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla esposizione al rischio e sull'adeguatezza delle riserve di liquidità sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Deve essere stimato l'impatto in termini di modifica dei surplus/sbilanci in ciascuna fascia di scadenza attraverso varie analisi di scenario.

L'identificazione di appropriati fattori di rischio è aspetto critico da considerare nell'assicurare l'adeguatezza dell'intero processo relativo alle prove di stress. La selezione dei fattori rilevanti è connessa con l'identificazione dei punti di vulnerabilità che possono minare la liquidità della banca e può essere effettuata con riferimento a ciascun prodotto, divisa o controparte. In tale contesto le banche possono fare riferimento alle ipotesi definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2).

(1) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit.

(2) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit., par. 103.



Le banche di minore dimensione - riconducibili, di norma, alla classe 3 a fini ICAAP - possono limitarsi ad effettuare semplici analisi di sensitività.

Le banche adottano un processo che consente la pronta conoscibilità da parte degli organi aziendali dei risultati delle prove di stress in modo da evidenziare particolari vulnerabilità ovvero l'inadeguatezza delle riserve di liquidità detenute, al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie azioni correttive.

In particolare, deve essere assicurato che:

- il processo relativo alle prove di stress sia adeguatamente definito e formalizzato e siano chiaramente individuati: la frequenza di conduzione, le tecniche impiegate, i fattori di rischio considerati, gli scenari rilevanti e l'orizzonte temporale;
- le ipotesi sottostanti agli scenari siano realistiche ma, al tempo stesso, adeguatamente conservative con riferimento a severità e durata dello shock simulato, ed aggiornate con adeguata frequenza, soprattutto in condizioni di mercato mutevoli;
- gli scenari riflettano le eventuali interconnessioni e le dipendenze esistenti tra rischio di liquidità e altre tipologie di rischio cui la banca è esposta oltre a eventuali effetti di contagio;
- le tecniche di simulazione siano sottoposte a periodica revisione al fine di consentire l'individuazione delle potenziali debolezze e vulnerabilità;
- sia verificata la robustezza delle ipotesi alla base della costruzione degli scenari con particolare riferimento alla plausibilità dell'esistenza di fonti alternative di liquidità per compensare eventuali deflussi di cassa potenziali;
- i risultati delle prove di stress siano utilizzati per accrescere l'efficacia della gestione in caso di crisi, per pianificare le operazioni di funding al fine di bilanciare potenziali fabbisogni finanziari netti, nonché per rivedere i limiti operativi al rischio di liquidità.

Nel caso di gruppi bancari le prove di stress vanno effettuate su base sia consolidata che individuale. Nell'ambito di gruppi caratterizzati da una gestione accentrata del rischio di liquidità, è consentito lo svolgimento di prove di stress solo a livello accentrato a condizione che ciò sia coerente con il modello organizzativo e gestionale adottato, siano colte in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente del gruppo (inclusa l'eventuale operatività all'estero), sia consentito anche agli organi aziendali di tali componenti di conoscerne prontamente i risultati, si tenga conto, nell'esercizio di stress, di eventuali ostacoli al trasferimento della liquidità all'interno del gruppo.

4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità

4.1 Riserve di liquidità

Le banche detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla soglia di tolleranza al rischio prescelta.



A tal fine, le riserve di liquidità possono comprendere:

- cassa e depositi liberi detenuti presso banche centrali (1);
- attività prontamente liquidabili (cd. “riserve di prima linea”) idonee a fronteggiare situazioni di stress nell’orizzonte temporale di breve periodo (di regola, fino a sette giorni) quali, ad esempio, strumenti finanziari utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali che soddisfino tale caratteristica (2);
- altre attività finanziarie (cd. “riserve di seconda linea”) caratterizzate da elevata liquidabilità in situazioni di stress per l’orizzonte temporale fino a un mese, senza incorrere in significative perdite rispetto al valore contabile (*fire sales*).

Dalle riserve di liquidità sono escluse le seguenti attività:

- quote di OICR;
- attività inserite nel portafoglio “attività detenute fino alla scadenza”, se non stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso le banche centrali;
- partecipazioni;
- titoli strutturati.

Le banche evitano di detenere tra le riserve di liquidità attività finanziarie il cui prezzo e la cui liquidabilità siano correlati con l’andamento dei titoli del settore bancario in situazioni di stress (*wrong way risk*).


La disponibilità di attività utilizzabili come garanzie reali finanziarie, sia nei confronti di banche centrali sia di altre banche, costituisce uno dei più importanti presidi a fronte del rischio di liquidità. Le banche verificano frequentemente l’adeguatezza delle attività prontamente liquidabili, specialmente al manifestarsi di cambiamenti significativi nelle condizioni di mercato, e si dotano di adeguate procedure per la gestione di tali garanzie. Queste procedure consentono di apprezzare in ciascun momento e in particolari situazioni di stress l’ammontare e la qualità delle riserve di liquidità per ciascuna componente del gruppo, giurisdizione e valuta nelle quali operano (3).

Limitazioni o incertezze di qualunque genere relativamente all’uso di uno strumento finanziario nell’ambito delle riserve di liquidità, alla sua negoziabilità e alla determinazione del suo valore devono condurre anche alla quantificazione di adeguate decurtazioni del fair value utilizzato nel calcolo di tale aggregato. La valutazione delle attività che, pur essendo stanziabili, non sono ritenute agevolmente negoziabili sui mercati o la cui negoziabilità venga meno in determinate situazioni deve essere effettuata con estrema prudenza.

(1) Tale aggregato non comprende i depositi a vista detenuti presso altre banche.

(2) In tale aggregato possono essere incluse le obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*) che non siano state emesse dalla banca stessa o da altro componente del gruppo di appartenenza e che assicurino elevata liquidabilità anche in condizioni di stress.

(3) Particolare attenzione dovrà essere prestata agli strumenti finanziari in portafoglio espressi in valute poco liquide.



Per i gruppi con articolazione internazionale, assume inoltre rilevanza cruciale la disponibilità di risorse e competenze adeguate a gestire le limitazioni – di tipo legale, regolamentare ed operativo – all'uso delle riserve di liquidità.

I sistemi informativi devono consentire infine un accesso tempestivo agli strumenti disponibili come garanzia finanziaria ovunque siano detenuti (es. presso la banca depositaria, presso Monte Titoli, ecc.).

Le banche possono continuare a includere tra le riserve liquide gli strumenti finanziari stanziabili detenuti al 31 dicembre 2010 anche se non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, sulla base di percentuali decrescenti nel tempo tali da garantirne la completa esclusione alla data di entrata in vigore delle regole prudenziali internazionali (1). La Banca d'Italia potrà eventualmente dettare disposizioni specifiche in materia.

4.2 *Sistema di limiti operativi*

I limiti operativi sono uno degli strumenti principali di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (di norma fino ad un anno) sia strutturale (di regola oltre un anno). Essi sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza definita dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché commisurati alla natura, agli obiettivi e alla complessità operativa della banca.

Il processo di determinazione e revisione dei limiti deve essere raccordato ai risultati delle prove di stress. I limiti operativi sono costantemente aggiornati anche per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della banca.

Le banche che operano in più giurisdizioni definiscono limiti operativi anche su ciascuna delle principali esposizioni valutarie diverse dall'euro.

Con riferimento alla liquidità strutturale, le banche adottano appositi limiti operativi, anche espressi in termini di rapporto impieghi/depositi, impieghi/provvista onerosa o di leva finanziaria. Esse si dotano altresì di limiti volti a contenere il rischio associato alla trasformazione delle scadenze.


Le banche definiscono procedure atte a consentire il pronto riferimento agli organi aziendali del superamento dei limiti fissati. Tali procedure devono essere coerenti col piano d'emergenza (CFP).

Il sistema dei limiti a breve e strutturali adottato dalle banche appartenenti al gruppo bancario deve essere coerente con quello del gruppo nel suo complesso; in particolare deve tenere conto delle specifiche caratteristiche del modello di business delle controllate e dei vincoli legali e regolamentari al libero trasferimento delle risorse infragruppo.

4.3 *Diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo*

Le banche devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento.

(1) Cfr. il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria *International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*.



In generale, la provvista di una banca è concentrata se il ritiro dei fondi da parte di un numero contenuto di controparti o il venir meno di un canale di raccolta può comportare una revisione sostanziale dei presidi necessari per fronteggiare il rischio di liquidità.

Le banche adottano strategie, politiche e procedure per limitare l'eccessiva concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento, diversi dalla raccolta retail, e delle controparti con cui operano, ed assicurare un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle passività.

L'identificazione della concentrazione delle fonti di finanziamento richiede che le banche abbiano adeguata conoscenza della loro struttura finanziaria e siano consapevoli dei fattori di rischio che possono influenzarla nel corso del tempo.

Nel valutare il grado di concentrazione della raccolta le banche considerano, quanto meno, i seguenti elementi:


- grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente ristretto di mercati/controparti (ad es. interbancario, emissioni obbligazionarie, depositi di investitori istituzionali o grandi aziende);
- concentrazione su particolari forme tecniche (ad es. cartolarizzazioni);
- rilevanza dell'operatività in valute diverse dall'euro;
- ammontare delle passività in scadenza nel mese rapportato allo stock totale delle passività in essere.

Il ricorso a fonti maggiormente instabili il cui andamento può variare in funzione della situazione dei mercati e di quella, reale o percepita, della banca può comportare sensibili incrementi del rischio di liquidità. Le banche che adottano modelli di business che comportano un ricorso non trascurabile a tali tipologie di provvista individuano pertanto iniziative appropriate a limitare il grado di concentrazione nei confronti delle fonti suddette.

Le procedure per la gestione del rischio di concentrazione sono documentate e riviste periodicamente, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dell'operatività della banca.

5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera

Le banche che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione si dotano di adeguate strategie e procedure per il presidio della liquidità infra-giornaliera, al fine di essere in grado di adempiere continuativamente alle proprie obbligazioni, sia in condizioni di normale corso degli affari, sia in situazione di stress. Tale condizione deve essere garantita indipendentemente dal tipo di regolamento (lordo o netto) utilizzato nei sistemi di pagamento e regolamento dove opera in prevalenza la banca. Particolari presidi devono essere predisposti con riferimento al momento (cut-off) in cui è previsto l'adempimento delle proprie obbligazioni nei sistemi di pagamento (multivalutari e non), nei sistemi di regolamento titoli nonché nei confronti delle controparti centrali.



La gestione infragiornaliera della liquidità comporta quanto meno:

- il monitoraggio continuativo e il relativo controllo dei flussi di cassa, disponendo di affidabili e tempestive previsioni della successione degli stessi all'interno del singolo giorno lavorativo;
- la predisposizione di riserve di liquidità specifiche per l'operatività infragiornaliera, utilizzabili a fronte del manifestarsi di situazioni di stress;
- la definizione, nell'ambito dei piani di emergenza (CFP), di specifiche azioni da intraprendere in ipotesi di illiquidità improvvisa dei mercati, con una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle unità organizzative coinvolte;
- la definizione di scenari di stress che prevedano almeno il default di un importante operatore partecipante ai sistemi di pagamento e di regolamento dei titoli sui quali la banca è esposta.

6. *Contingency Funding Plan*

Le banche predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding Plan*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento di fondi.


Il CFP definisce le strategie di intervento in ipotesi di tensione di liquidità, prevedendo le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza. In particolare il piano contiene almeno le seguenti informazioni:

- catalogazione delle diverse tipologie di tensione di liquidità per identificarne la natura (sistemica o idiosincratica);
- individuazione delle competenze e delle responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza; tali previsioni sono soggette periodicamente a revisione e portate a conoscenza di tutte le strutture potenzialmente coinvolte;
- stime di “*back-up liquidity*” che, in presenza di scenari avversi, siano in grado di determinare con sufficiente attendibilità l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento.

Nel caso dei gruppi bancari, il CFP indica i meccanismi di interazione tra le diverse entità e gli interventi attivabili; esso individua, in particolare, le azioni da intraprendere in presenza di limitazioni alla circolazione dei fondi.

Il CFP contempla procedure che – in presenza di risultati di prove di stress che indichino un'esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di tolleranza – impongono l'immediato riferimento agli organi deputati a deliberare e/o adottare le conseguenti azioni correttive.

Le banche assicurano che le procedure indicate nel CFP siano verificate regolarmente e aggiornate sulla base delle risultanze delle prove di stress. La funzione incaricata dell'aggiornamento informa gli organi competenti delle risultanze dell'attività svolta, per consentire il tempestivo adeguamento delle strategie e delle procedure in essere.



7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

Nel caso dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile per la predisposizione di un sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato conforme ai principi richiamati nei paragrafi precedenti. Le controllate forniscono la necessaria collaborazione per il conseguimento di tale obiettivo.


In tale ambito, agli organi aziendali della capogruppo è rimessa la responsabilità, a livello consolidato, per le materie indicate alla Sezione II, par. 2. In particolare, competono ad essi:

- le decisioni strategiche su governo e gestione del rischio di liquidità;
- la fissazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità e la periodica verifica della coerenza del sistema di articolazione delle soglie di tolleranza eventualmente stabilite per le controllate con quella complessiva;
- la verifica dell'affidabilità complessiva del sistema di gestione del rischio di liquidità.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di risk management può essere allocata presso la società che concentra la tesoreria di gruppo ovvero essere diffusa fra più entità del gruppo stesso con un coordinamento a livello di capogruppo. In questo ultimo caso vanno regolati i rapporti reciproci in termini di tempestiva comunicazione di dati e informazioni.

Indipendentemente dall'adozione di un modello di gestione accentrata o di gestione decentrata del rischio di liquidità, il gruppo deve assicurare il mantenimento nel tempo di riserve adeguate (comprese le attività utilizzabili come garanzia) presso tutte le unità, in modo da tenere conto di eventuali vincoli di natura normativa. A tale scopo la capogruppo e le singole controllate, in particolare quelle estere, si dotano di procedure finalizzate a minimizzare eventuali difficoltà di carattere legale od operativo che possano limitare la pronta trasferibilità infragruppo di fondi o di "collateral". Particolare attenzione, nel caso dei gruppi con articolazione internazionale, va dedicata al dimensionamento delle riserve di liquidità delle componenti del gruppo aventi importanza sistemica per le economie nazionali ospitanti, soprattutto nel caso in cui queste presentino elementi di fragilità.

Ai fini del mantenimento di un livello di liquidità adeguato, i gruppi adottano strumenti e metriche coerenti per monitorare l'esposizione al rischio di liquidità a livello consolidato che consentano di controllare l'evoluzione degli aggregati patrimoniali su orizzonti di breve, medio e lungo periodo.



SEZIONE IV

SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

La determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi è un aspetto critico nella gestione complessiva della banca poiché, incidendo sulle modalità di attribuzione della redditività tra le diverse unità, è in grado di determinare incentivi all'assunzione di rischi non coerenti con le politiche aziendali.

Le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi integrato nei sistemi di governo dell'azienda; esso tiene conto della soglia di tolleranza al rischio di liquidità fissata dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché degli altri strumenti di gestione e attenuazione del rischio di liquidità adottati, ed è rivisto con cadenza almeno annuale.

Le banche individuano una funzione incaricata della determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi, separata dalle unità operative. L'attività svolta da tale funzione si configura come mero servizio e non come fonte di profitto (1).

Il sistema fornisce alle unità operative indicazioni chiare e comprensibili per gli addetti a tali unità. A tal fine, deve essere assicurato un costante ed efficace scambio di informazioni tra le unità di business e l'unità incaricata della gestione della tesoreria. I prezzi sono resi noti alle unità operative e devono presentare un livello di granularità adeguato alla natura e alla complessità della banca.

Nella formulazione dei prezzi interni di trasferimento le banche devono tenere conto della componente connessa con il rischio di liquidità generato dalle singole unità di business, al fine di rendere coerenti gli incentivi all'assunzione dei rischi all'interno di tali unità con l'esposizione al rischio di liquidità che si genera per la banca nel suo complesso.

Il sistema determina i prezzi sulla base dei benefici e dei costi direttamente e indirettamente (2) riferibili a tutte le poste attive e passive rilevanti, anche fuori bilancio (3).


Fra gli altri devono essere assicurati:

- un sufficiente livello di granularità dei tassi di trasferimento (1);

(1) I costi e benefici direttamente riferibili alla funzione incaricata della gestione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi devono essere misurati e portati a conoscenza dei competenti organi aziendali.

(2) Tra i costi indiretti, rientrano ad esempio i costi legati al *mismatch* delle scadenze e alla detenzione di attività prontamente liquidabili per far fronte a fabbisogni inattesi di liquidità oppure al rischio di mancato *roll-over*. Un esempio di calcolo dei costi indiretti connessi alla detenzione di un buffer di liquidità è fornito nelle *Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation* cit., p. 14.

(3) In particolare, per i depositi a vista va considerata la tendenziale stabilità di tale forma di *funding*, allocando i relativi benefici in capo alle unità operative che li acquisiscono; è, tuttavia, essenziale che il costo incorpori il rischio di un ritiro parziale da parte dei depositanti. Per le attività di trading, il prezzo applicato alle unità di business che le detengono tiene conto del periodo stimato di permanenza dello strumento nel portafoglio della banca e della sua negoziabilità, mediante l'adozione di appropriati coefficienti di scarto. Per le aperture di credito irrevocabili, il costo allocato in capo all'unità che le accorda tiene conto della necessità di trattenere liquidità per far fronte ad una eventuale richiesta di utilizzo da parte del cliente. Agli utilizzi si applica un prezzo analogo a quello di *funding* avente la medesima scadenza. Un trattamento coerente è applicato all'apertura di linee di credito revocabili, nonché alla prestazione di forme di supporto di natura non contrattuale.



- meccanismi per dirimere possibili conflitti di interesse tra la funzione incaricata della determinazione del sistema interno dei prezzi di trasferimento e le altre unità di business in caso di divergenze sul livello dei tassi applicati ai trasferimenti di risorse liquide.

Nella determinazione dei prezzi le banche considerano anche le situazioni di stress idiosincratico e di mercato, allocando i costi per il mantenimento di corrispondenti adeguate riserve di liquidità in capo all'unità operativa che genera il rischio.

La valutazione dei costi-benefici e del rischio di liquidità apportato deve essere effettuata anche nell'ambito del processo di introduzione di nuovi prodotti.

In attuazione del principio di proporzionalità, le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi coerente con le proprie dimensioni e complessità operativa. Il sistema è fondato su metodologie robuste in grado di tenere conto dei vari fattori che incidono sull'esposizione al rischio di liquidità dell'intermediario ed è sottoposto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo (2).

Le banche di classe 3 ICAAP possono limitarsi ad adottare sistemi che consentano di identificare quanto meno le componenti dirette di costo della liquidità, in modo che queste ultime possano essere adeguatamente tenute in considerazione nei propri meccanismi di *pricing*.

Nell'adozione di un sistema di prezzi a livello consolidato, i gruppi con articolazione internazionale tengono conto, nella formazione dei prezzi, dei costi legati all'esistenza di vincoli – di tipo legale, regolamentare ed operativo – al trasferimento dei fondi.

Il sistema di prezzi di trasferimento a livello consolidato deve inoltre essere coerente con il sistema di prezzi delle controllate; a tal fine, in caso di svolgimento delle funzioni di tesoreria su base decentrata, la tesoreria della capogruppo ha accesso alle informazioni necessarie detenute presso le tesorerie delle controllate.

(1) Benché la liquidità sia spesso gestita su base aggregata, dovrebbe essere associato un prezzo ad ogni operazione di *funding*; ove possibile i prezzi interni dovrebbero essere allineati con i prezzi praticati sul mercato *wholesale*.

(2) Particolare attenzione deve essere prestata alle assunzioni alla base delle stime sui flussi e deflussi di cassa di attività, anche fuori bilancio, e passività, nonché alla curva dei rendimenti interni adottata.



SEZIONE V

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa

Nel rispetto dei principi generali dettati dalle vigenti disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, le banche si attengono anche alle indicazioni di seguito fornite con specifico riferimento al rischio di liquidità.

2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni

Ai fini della gestione del rischio nell'orizzonte del breve termine (di norma fino a 1 anno) è necessario raccogliere informazioni sull'andamento dei flussi finanziari provenienti da tutte le unità aziendali/di gruppo e sull'andamento e composizione delle attività utilizzabili per far fronte alle esigenze di fondi.

Ai fini della gestione della liquidità strutturale (di norma oltre l'anno) è necessario conoscere le operazioni di raccolta e finanziamento a medio/lungo termine e monitorare periodicamente le grandezze di bilancio nell'ambito della gestione dell'*Asset & Liability Management* (ALM) della banca.

Le banche si dotano di procedure formalizzate di raccolta ed elaborazione dei dati che prevedano una adeguata frequenza delle rilevazioni e assicurino la produzione di informazioni attendibili e tempestive.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile del processo di generazione dei dati e degli applicativi utilizzati dalle controllate. A tal fine, deve:


- elaborare le linee guida per la raccolta delle informazioni necessarie;
- verificare i dati ricevuti dalle controllate;
- effettuare periodicamente verifiche sulla coerenza del processo di raccolta dati delle controllate con le linee guida emanate.

Le banche si dotano di processi, adeguatamente formalizzati, che consentano una verifica, con cadenza almeno mensile, del grado di liquidabilità e del valore di realizzo delle attività che rientrano nelle riserve di liquidità, nonché dell'adeguatezza dello scarto di garanzia (*haircut*) sulle attività stanziabili.

3. I controlli di secondo livello: la funzione di risk management sulla liquidità

Nell'allocatione delle funzioni di risk management della liquidità nell'ambito della struttura aziendale, le banche tengono conto del principio di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo fissato dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni (1).

(1) Cfr. Circolare 229/1999, Titolo IV, Capitolo 11, Sez. II, par. 1. In particolare, la funzione di risk management (che include, tra l'altro, la misurazione e il controllo dell'esposizione della banca al rischio di liquidità) deve essere indipendente dalle funzioni di "gestione operativa" del rischio di liquidità, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio della banca.



Nelle banche più complesse la funzione di risk management della liquidità può essere attribuita ad uno specifico comitato. In tal caso, sono chiaramente definite le diverse responsabilità e le modalità di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza di tale funzione dal processo di assunzione del rischio.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di risk management può essere articolata secondo uno schema di accentramento (presso la capogruppo) o di decentramento in coerenza con l'articolazione delle unità di business che assumono il rischio di liquidità e con i vincoli legali e/o regolamentari esistenti nei paesi di insediamento delle singole componenti. In ogni caso, la capogruppo, nell'esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento, predispone i raccordi gerarchici e funzionali per assicurare la coerenza e l'efficacia dell'azione della funzione di risk management per l'intero gruppo.

La funzione di risk management concorre alla definizione delle politiche e dei processi di gestione del rischio di liquidità, verifica il rispetto dei limiti imposti alle varie funzioni aziendali e propone agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione iniziative di attenuazione del rischio.


A titolo esemplificativo, la funzione di risk management:

- concorre allo sviluppo e procede alla valutazione dei sistemi di misurazione del rischio di liquidità cui la banca è esposta. In tale ambito, è chiamata a fornire valutazioni sui punti di forza e di debolezza ed il grado di prudenza dei parametri di eventuali modelli utilizzati per stimare i cash flow attesi (es. depositi a vista, estinzione anticipata di mutui a clientela, ecc.) (1);
- concorre a definire ed effettuare gli stress test;
- propone e controlla il rispetto dei limiti operativi all'assunzione dei rischi di liquidità;
- concorre allo sviluppo e valuta il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- predispone e aggiorna la reportistica per gli organi aziendali in cui viene illustrata l'esposizione al rischio di liquidità, determinata anche sulla base delle prove di stress;
- verifica periodicamente la qualità dei dati utilizzati nella metodologia di misurazione del rischio;
- valuta la congruità delle riserve di liquidità e verifica in modo indipendente il prezzo delle attività che le compongono e, ove diversi da quelli regolamentari, l'adeguatezza degli scarti di garanzia (*haircut*) applicati.

La funzione di risk management assicura che le prove di stress siano complete: a tal fine, verifica che siano:

- estese a tutto il gruppo e ai singoli centri di approvvigionamento e utilizzo della liquidità;
- effettuate con periodicità adeguata (almeno trimestrale);

(1) L'attività di valutazione interna del sistema di misurazione deve essere svolta da soggetti qualificati e indipendenti dall'attività di sviluppo del sistema stesso, anche se è ammissibile che queste due funzioni siano collocate all'interno della stessa unità.



- plausibili, in modo da tenere conto delle struttura dei flussi di cassa della banca e delle fonti di rischio ad essa relative.

Il monitoraggio del rischio di liquidità, fondato sulla valutazione di indicatori e sul rispetto di limiti operativi, prevede un costante confronto tra la funzione di risk management e quella di tesoreria. A tal fine, è opportuno che rappresentanti della funzione di risk management partecipino ai comitati la cui attività è in grado di incidere sull'esposizione al rischio di liquidità della banca (ad esempio, comitati per l'introduzione di nuovi prodotti o l'avvio di nuove attività).

L'efficacia del monitoraggio sul rispetto dei limiti è funzionale alla tempestiva attivazione dei piani di emergenza. La funzione di risk management verifica giornalmente il rispetto dei limiti e attiva le procedure di reporting nei confronti dei competenti organi aziendali in caso di superamento degli stessi.


Nell'ambito dei gruppi bancari, il monitoraggio sul rispetto dei limiti a livello consolidato è affidato alla funzione di risk management della capogruppo; al fine di consentire un controllo efficace, le banche adottano procedure che consentano il controllo delle condizioni macroeconomiche e dei mercati dei Paesi in cui è insediato il gruppo, tenuto conto della possibilità che si verifichino, a livello locale, crisi di liquidità tali da generare riflessi rilevanti sul gruppo nel suo complesso.

4. Revisione interna

La funzione di revisione interna:

- effettua verifiche periodiche su:
 - a) l'adeguatezza del sistema di rilevazione e verifica delle informazioni;
 - b) il sistema di misurazione del rischio di liquidità e il connesso processo di valutazione interna nonché il processo relativo alle prove di stress;
 - c) il processo di revisione e aggiornamento del CFP;
 - d) il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi.
- valuta la funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli che presiede alla gestione del rischio di liquidità;
- verifica il pieno utilizzo da parte degli organi e delle funzioni aziendali delle informazioni disponibili.

La funzione di revisione interna sottopone agli organi aziendali, con cadenza almeno annuale, l'esito dei controlli svolti.



SEZIONE VI
INFORMATIVA PUBBLICA


Le banche forniscono, su base annuale, un'informativa pubblica sulla posizione di liquidità e sui presidi di governo e gestione del rischio al fine di consentire ai partecipanti al mercato di avere un giudizio informato sulla solidità di tali presidi e sulla relativa esposizione. La natura e la profondità delle informazioni rese pubbliche devono essere proporzionate alla complessità della banca.

Le banche possono fare riferimento alla lista delle informazioni definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1).

Di regola l'obbligo di informativa è assolto attraverso l'inserimento delle informazioni nella nota integrativa del bilancio (2).

(1) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit., par. 130-131.

(2) Cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, Appendice A, Nota integrativa parte E e Appendice B, Nota integrativa consolidata parte E.




SEZIONE VII

SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Le succursali italiane di banche extracomunitarie devono disporre di una posizione di liquidità atta ad assicurarne il costante equilibrio. A tal fine, esse sono provviste di assetti organizzativi che assicurino il controllo nel continuo del rischio di liquidità. Ad esse si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, le disposizioni contenute nelle Sezioni II, par. 3, III, IV, V e VIII.

Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia può tenere conto delle politiche di governo e dei processi di gestione del rischio di liquidità adottati dalla casa madre.



SEZIONE VIII

INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

Ai sensi degli articoli 51 e 66 TUB, le banche autorizzate in Italia e i gruppi bancari forniscono alla Banca d'Italia le informazioni da quest'ultima richieste al fine di monitorare il rischio di liquidità.

Per garantire la sana e prudente gestione in relazione anche a particolari andamenti dei mercati finanziari, la Banca d'Italia può chiedere alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari di rivedere la soglia di tolleranza e la composizione delle riserve di liquidità.